

**Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 22/GE del 17 FEB. 2015

OGGETTO: Lite Carano Giuseppa C/Consorzio ASI in liquidazione Gestione Separata IRSAP di Gela. - Perfezionamento atto di conferimento incarico al Prof. Massimiliano Marinelli - D.P. n. 22/GE del 06.06.2014.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.8/2012;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.01.2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

RICHIAMATA la D.P. n. 22/GE del 06.06.2014 con la quale il Consorzio ASI di Gela in liquidazione Gestione Separata IRSAP, al fine di tutelare l'interesse pubblico, ha conferito incarico all'Avv. Massimiliano Marinelli al fine di promuovere giudizio di merito contro la Sig.ra Carano Giuseppa sull'oggetto dell'ordinanza del 5-3-2014 del Giudice del Lavoro di Gela confermata dal Tribunale(in camera di consiglio ed in composizione collegiale) il 13-5-2014.

VISTA la DDG n. 67/GE del 5.09.2014, con la quale è stato approvato e reso applicabile il nuovo "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali", ed è stato approvato al contempo il nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con il legale di volta in volta incaricato;

VISTO lo schema di convenzione, predisposto ai sensi del Regolamento sopra citato, da stipulare con il Professionista incaricato di rappresentare e difendere l'Ente nella lite in oggetto, che fa parte integrante della presente proposta;

VISTA la nota prot. n. 618 del 09.01.2015 con cui l'Ass.to Reg.le alle Attività Produttive Dipartimento Attività Produttive Servizio 7° Insediamenti Produttivi ha autorizzato la gestione provvisoria dei Consorzi ASI in Liquidazione per il bimestre Gennaio Febbraio 2015;

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail:
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

pm

gal

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo le stesse autonoma legittimazione;

PRESO ATTO che la spesa relativa al presente incarico è a carico delle passività del Consorzio ASI in liquidazione - Gestione a contabilità separata IRSAP di Gela le cui procedure sono già avviate ed in corso di esecuzione;

PRESA VISIONE dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013 che testualmente recita *"il Presidente dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonomia personalità giuridica sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012...in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione."*

Propone

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione da stipulare con l'Avv. Massimiliano Marinelli, incaricato di rappresentare e difendere l'Ente nella lite in oggetto, giusta Determinazione del Presidente n. 22/GE del 06.06.2014, al quale, in considerazione del valore della controversia, per come determinato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 55/2014 e dell'Autorità adita (Tribunale Civile di Gela-Giudice del Lavoro) verrà corrisposto a titolo di compenso professionale l'importo di Euro 2.052,40, oltre IVA, CPA, spese da rendicontare e spese forfettarie ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15% del compenso, secondo le modalità indicate nella convenzione che verrà sottoscritta con lo stesso legale, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrante;
2. **DARE ATTO** che la spesa relativa per Euro 2.052,40 oltre IVA, CPA, è a carico delle passività del Consorzio ASI in liquidazione - Gestione a contabilità separata IRSAP di Gela le cui procedure sono già avviate ed in corso di esecuzione;

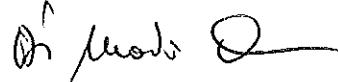
I Istruttore Direttivo
(Albino Battiato)

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Carlo Rinzivillo)

Il Dirigente Responsabile Ufficio Periferico
(Dott. Ing. Maurizio Catania)

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area Affari Giuridici
Dott.ssa Anna Di Martino



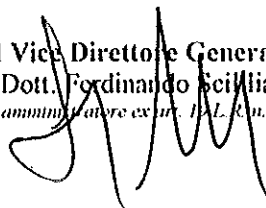
IL DIRETTORE GENERALE

- ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione di Gela-Gestione Separata IRSAP;
- Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Affari Giuridici;
- Vista la Determinazione Presidenziale n. 29 del 06/05/2014;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione da stipulare con l'Avv. Massimiliano Marinelli, incaricato di rappresentare e difendere l'Ente nella lite in oggetto, giusta Determinazione del Presidente n. 22/GE del 06.06.2014, al quale, in considerazione del valore della controversia, per come determinato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 55/2014 e dell'Autorità adita (Tribunale Civile di Gela-Giudice del Lavoro) verrà corrisposto a titolo di compenso professionale l'importo di Euro 2.052,40, oltre IVA, CPA, spese da rendicontare e spese forfettarie ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15% del compenso, secondo le modalità indicate nella convenzione che verrà sottoscritta con lo stesso legale, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrante;
2. **DARE ATTO** che la spesa relativa per Euro 2.052,40 oltre IVA, CPA, è a carico delle passività del Consorzio ASI in liquidazione - Gestione a contabilità separata IRSAP di Gela le cui procedure sono già avviate ed in corso di esecuzione;
3. **DARE** mandato all'Ufficio Contabile di curare tutti gli adempimenti connessi all'adozione della presente determinazione.

Il Vice Direttore Generale
Dott. Ferdinando Scillia
n.q. di amministrazione ex art. 1 della L.R. n. 8/2012



Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

CONVENZIONE

Ex art. 5 Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede degli Uffici del Consorzio ASI di _____ in Liquidazione Gestione Separata IRSAP.

T R A

Il Consorzio ASI di _____ in Liquidazione Gestione Separata IRSAP, in persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRSAP, con sede in Palermo, via Enrico Ferruzza n. 5

E

L'Avvocato Massimiliano Marinelli del Foro di _____ con studio in _____
. Codice Fiscale/Partita IVA _____

Premesso:

- Che con Determinazione del Presidente n. 22 del 06.06.2014 si procedeva alla individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa nel presente giudizio.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART. 1

Oggetto dell'incarico

Il Professionista dichiara di accettare l'incarico conferito con la determinazione di cui in premessa. L'incarico ha il seguente oggetto: "Lite Carano Giuseppa C/Consorzio ASI di Gela in Liquidazione G.S.I.- Conferimento incarico professionale all'Avv. Prof. Massimiliano Marinelli legale di fiducia: al fine di promuovere giudizio di merito contro la sig.ra Carano Giuseppa sull'oggetto dell'ordinanza del 5-3-2014 del Giudice del Lavoro di Gela confermata dal Tribunale (in camera di consiglio ed in composizione collegiale) il 13-5-2014."

ART. 2

Clausola risolutiva espressa

Il Professionista incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione. L'inadempimento della presente obbligazione da parte del professionista comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 3

Assenza di cause di incompatibilità

Il Professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del Regolamento per l'affidamento di

Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

incarichi legali vigente, che il professionista dichiara di conoscere, delle norme di legge e dell'Ordinamento deontologico professionale.

ART. 4

Obblighi del professionista

Il professionista si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'I.R.S.A.P. e le Gestioni separate I.R.S.A.P. dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola per la durata del rapporto instaurato a pena della risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del precedente art. 2.

ART. 5

Requisiti iscrizione all'Albo dei Legali

Il professionista dichiara che permangono i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dei Legali IRSAP, ai sensi del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

ART. 6

Valore della controversia

Il valore della lite per la quale si conferisce l'incarico di cui alla presente convenzione si indica in € 8.000,00.

ART. 7

Compenso

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 n. 27, la determinazione del compenso è calcolato ai minimi della tariffa di cui al D.M. n. 55/14, secondo il valore della controversia, corrispondente al valore indicato in Tabella, allegato al decreto, decurtato di una percentuale pari al 60% e per le fasi effettivamente svolte e pertanto in Euro 2052,40, oltre IVA e CPA.

In caso di vittoria nel giudizio di cui alla presente convenzione, è fatto salvo il diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente.

ART. 8

Spese di giustizia

Le spese relative alle spese di giustizia (contributi unificati atti giudiziari, notifiche, bolli, etc.) relative alla controversia di cui al presente incarico, vengono presuntivamente indicate in € 205,24(10% del compenso) e dovranno essere rendicontate dal professionista.

ART. 9

Acconto compensi

Per l'incarico di cui alla presente convenzione il Professionista riceverà un acconto pari a € 990,00 oltre IVA e CPA, corrispondente alle "fasi studio" ed "introduttiva", previste per il corrispondente scaglione del citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/14 decurtate del 60%, oltre alle spese di giustizia indicate al precedente art. 8.

Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ART. 10
Domiciliatario

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni, il legale incaricato debba necessariamente ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale incaricato. In ogni caso il legale incaricato principale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente committente e la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

ART. 11
Revoca

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 7.

ART. 12
Rinuncia

Il legale incaricato ha facoltà di rinunciare all'incarico di cui alla presente convenzione per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente articolo 7, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente. In ogni caso la rinuncia deve essere esercitata in modo da evitare pregiudizio all'Ente.

ART. 13
Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e a quelle del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

La presente scrittura privata viene redatta in due originali, da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa seconda parte art. 2 allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL CONSORZIO ASI DI
IN LIQUIDAZIONE GESTIONE SEPARATA IRSAP
Il Direttore Generale

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli n. 2, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10, n. 11 e n. 13.

PER IL CONSORZIO ASI DI
IN LIQUIDAZIONE GESTIONE SEPARATA IRSAP
Il Direttore Generale

IL PROFESSIONISTA

**Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.6.2003 N. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, l'IRSAP, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'IRSAP sono conservati presso la sede legale dell'Ente - con sede in Palermo, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia dell'IRSAP ed alla tenuta dell'Albo stesso;

b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;

c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;

d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;

e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;

f. tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;

b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;

c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia IRSAP e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata all'IRSAP. Titolare del trattamento è l'IRSAP. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture dell'Ente: area affari generali, area economico - finanziaria, area tecnica, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione ed espressione del consenso

II. PROFESSIONISTA